



**Banca
Popolare di Vicenza**

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



C - LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO
- CERTIFICATI DI DEPOSITO

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**



**Banca
Popolare di Vicenza**

**FOGLIO INFORMATIVO C – LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO –
– CERTIFICATI DI DEPOSITO**

Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI VICENZA

Società Cooperativa per azioni - Sede Legale e Direzione Generale: I-36100 Vicenza, Via Btg. Framarin 18 - Codice ABI 5728.1 – Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al N. A159632 dell'Albo Società Cooperative (Sez. Cooperative Diverse) - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 00204010243 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale €261.460.260,00 Riserve €2.501.656.900,76 al 31/12/2008.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO

Il libretto di deposito è un documento su cui vengono annotati i versamenti e i prelevamenti compiuti dal depositante. Tale documento va presentato in banca ad ogni operazione in quanto le annotazioni sul libretto firmate dall'operatore di sportello della banca fanno piena prova nei rapporti tra banca/depositante.

Il libretto può essere al portatore o nominativo. Nel primo caso è pagabile a chi ne ha il possesso.

Con il libretto nominativo, che contiene l'intestazione del depositante, è previsto che il possessore quando si presenta allo sportello dimostri di essere l'intestatario o suo delegato.

L'ammontare del deposito è illimitato nel caso di libretti nominativi, nel caso di libretti al portatore deve rispettare il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni).

Il D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- il "portatore", entro il 30 giugno 2009, chieda l'estizione del libretto - *emesso prima del 30/04/2008* e con saldo oltre il limite imposto dalla norma - o la riduzione del saldo medesimo al di sotto di detto limite (art. 49, comma 13, d. lgs. 231/2007);
- in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore di qualunque importo (sempre nell'ambito della soglia di legge), il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

La banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

Tale rapporto non può mai riportare un saldo debitore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse creditore, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore.



Condizioni Economiche applicate ai LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERI ORDINARI

Tasso creditore annuo	TAN 0,010% TAE 0,010% dal 15/09/09
Valute	
- Versamenti	Giorno operazione
- Prelevamenti	Giorno operazione
Commissioni	
- Commissione percentuale su movimentazione	0,05%
Spese	
- per operazione	€ 0,80
- per accensione/rinnovo	€ 7,75
- per estinzione	€ 0,00
- Spesa Tenuta Conto	€ 10,00 max
- Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza bancaria	€ 1,30
- Ritenuta fiscale sugli interessi	27,00%
Imposta di bollo a norma della legge 311 del 30 dicembre 2004	€ 14,62 dec. 01/06/05

Condizioni Economiche applicate ai LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATI Risparmio vincolato a 3 / 6 / 12 mesi

Tasso creditore annuo	TAN 0,010% TAE 0,010% dal 15/09/09
Limiti di versamento e/o prelievo	
- Penale sui versamenti successivi a quello iniziale quando l'operazione viene effettuata oltre 3 gg. Fissi antecedenti la scadenza del vincolo ed i 15 gg. Fissi dopo la scadenza del vincolo;	0,50 punti in meno del tasso per il periodo che va dal giorno di versamento alla scadenza del vincolo
- Penale su prelevamenti anticipati rispetto alla scadenza del vincolo, quando l'operazione viene effettuata oltre 3 gg. Fissi antecedenti la scadenza del vincolo ed i 15 gg. Fissi dopo la scadenza del vincolo.	2 punti in più del tasso per il periodo che va dal giorno di prelievo a quello della scadenza del vincolo
Valute	
- Versamenti	Giorno operazione
- Prelevamenti	Giorno operazione
Commissioni	
- Commissione percentuale su movimentazione	0,05%
Spese	
- Per operazione	€ 0,80
- Per accensione/rinnovo	€ 7,75
- per estinzione	€ 0,00
- Ritenuta fiscale sugli interessi	27,00%
- Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza bancaria	€ 1,30

Sintesi di alcune significative clausole del contratto per il libretto di deposito a risparmio

Comunicazioni periodiche

E' onere dell'esibitore di un libretto al portatore ritirare la comunicazione periodica annuale presso la Filiale emittente.

Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Depositante, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Depositante stesso.

Al Depositante spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Depositante, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Deposito vincolato

Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata annotata sul libretto stesso. Se il deposito non viene prelevato nei termini il vincolo è rinnovato alle condizioni in essere.

Nel caso eccezionale in cui la Banca consenta il prelievo anticipato qualora tale operazione venga effettuata oltre i 3 gg. Fissi prima della scadenza del vincolo e i 15 gg fissi successivi, si applica una penale pari al tasso aumentato di due punti per il periodo tra la data del prelievo e quella di scadenza.



**Banca
Popolare di Vicenza**

Gli interessi possono essere prelevati entro un mese dalla capitalizzazione. Successivamente restano vincolati come capitale.

Foro competente: quello del Depositante se “consumatore” ex art. 33 Dlgs 206/2005 , quello della propria sede legale, della sede della Filiale o quella del convenuto, a scelta Banca, se Depositante non “consumatore”.
Il depositante accetta la giurisdizione italiana.

Legenda:

Interesse Creditore annuo:

Prezzo del denaro espresso in valore percentuale (Tasso), calcolato sulle somme a credito.

TAE :Tasso Annuo Effettivo

TAN :Tasso Annuo Nominale

Periodicità di Liquidazione:

Cadenza annuale di calcolo interessi e spese.

Valuta Versamenti

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi che vengono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data del prossimo prelievo.

Liquidazione degli interessi

La determinazione degli interessi sulle operazioni passive e attive, in euro, viene eseguita con l'unico metodo di calcolo secondo l'anno civile e il tasso applicato e con lo sviluppo della formula seguente:

$$I = \frac{C \times G \times T}{36.500 \text{ o } 36.600}$$

per anno bisestile

dove **Interessi=I** sono prodotti dal **Capitale=C** per un **Tasso interesse=T** per un periodo = **G** (giorni) il tutto è definito montante da dividere per 36.500.

Spese per Operazione

Valore moltiplicato per il numero delle operazioni soggette a pagamento all'atto della liquidazione.

Commissione percentuale di movimentazione:

Importo calcolato in termini percentuali sulla movimentazione (prelievo e versamento) del libretto all'atto della liquidazione.

Spesa emissione/rinnovo

Commissione relativa alla richiesta di emissione/rinnovo del libretto a risparmio.

Spesa tenuta conto:

Spesa addebitata in sede di liquidazione per la gestione del conto.

LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO “PRIMI AMICI”

Struttura e funzione economica

Libretto di deposito a risparmio nominativo “Primi Amici”

Libretto di risparmio “ Primi Amici” fa parte dei prodotti della Linea Amici comprendenti il conto corrente “Amici” e la Carta Prepagata “Amici” – si vedano i rispettivi Fogli Informativi), dedicati esclusivamente ai minori di età.



Il libretto è intestato solo al minore (non può essere cointestato) e il contratto è sottoscritto da un genitore (o dal tutore).

Requisiti:

- intestatari soggetti di età compresa tra 0 e 12 anni;
- utilizzo del libretto di risparmio solo per la gestione dei risparmi del minore.

Il limite del saldo è di 10.000 euro e prevede una operatività limitata in capo al genitore, con alcuni limiti che tengono conto della minore età dell'intestatario (si veda la sezione delle clausole contrattuali).

Condizioni Economiche applicate ai Libretti di Deposito a Risparmio "Primi Amici"

Tasso creditore annuo per libretti accesi fino al 17/04/2007	T.A.N. 1,25% T.A.E. 1,25%
Tasso creditore annuo per libretti accesi a decorrere dal 18/04/2007	T.A.N. 2,00% T.A.E. 2,00%
Tasso creditore annuo per libretti accesi a decorrere dal 24/03/2009	T.A.N. 1,00% T.A.E. 1,00%
Commissione percentuale su movimentazione	0,00%
Valute:	
- versamenti	Giorno operazione
- prelevamenti	Giorno operazione
Spese :	
per operazione	0,00 €
per Accensione/Rinnovo	0,00 €
per estinzione	0,00 €
in caso di passaggio ad altro Prodotto Banca	0,00 €
per Comunicazioni obbligatorie Trasparenza Bancaria	0,00 €
Spesa tenuta conto	0,00 €
Ritenuta fiscale sugli interessi	27,00%
Imposta di bollo a norma della legge 191 del 30/7/2004	a carico Banca
Saldo massimo previsto	10.000 €

SINTESI DI ALCUNE CLAUSOLE DEL CONTRATTO PER L'ACCENSIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO "PRIMI AMICI"

Destinatario e unicità del Libretto di deposito a risparmio "Primi Amici"- Deposito firma, rappresentanza legale, divieto di delega. Impegno del Depositante a favore del minore: il Libretto "Primi Amici" può essere intestato solo ad un minore d'età (nel testo per brevità anche "intestatario" o "minore"), rappresentato dai genitori o dal tutore o da altro soggetto nominato dall'Autorità competente. Il minore può essere intestatario di un solo Libretto "Primi Amici" che non può essere cointestato con altri soggetti.

Pertanto, considerata la minore età dell'intestatario del presente contratto, per "Depositante (citato nel medesimo) si intende il rappresentante legale del minore e cioè il genitore esercente la potestà genitoriale o il tutore o altro soggetto comunque nominato dall'Autorità competente, che sottoscrive il presente contratto, autorizza l'intestazione del medesimo al minore e accetta gli obblighi contenuti nel medesimo.

Il Depositante è tenuto a depositare la propria firma presso la Banca e non può rilasciare delega a operare nessuno, in quanto la rappresentanza legale di cui è investito non ammette delega. E' ammesso solo il rilascio di una delega a parenti in linea retta (nonni) o in linea collaterale (zii) del minore, per le sole operazioni di versamento di contanti sul libretto "Primi Amici", nei limiti indicati dal presente contratto. Il delegato deve a sua volta depositare la propria firma in Banca.

Il Depositante si impegna altresì a fare in modo che le somme di cui il minore disporrà – nelle fasce d'età consentite – sulla base del presente rapporto vengano dallo stesso utilizzate a proprio vantaggio e sotto il diretto controllo dello stesso Depositante.

Limiti operativi: il Depositante si impegna a effettuare i versamenti e i prelievi dal conto nel rispetto delle leggi in vigore nonché dei limiti indicati nel presente contratto, di seguito riportati.

Saldo: massimo 10.000 euro.

Versamento da parte dei genitori: nessun limite purchè non venga superato il saldo di 10.000 euro.

Versamento o prelievo da parte del solo minore: non consentito fino al compimento del tredicesimo anno d'età. Dal tredicesimo anno di età: prelievo o versamento massimo di 50 euro al giorno e 250 euro al mese.

Limite operativi per i genitori:

1. **prelievo con firma disgiunta:** max 200 euro al giorno e max 1.000 euro al mese;



2. **prelievo con firma congiunta:** per prelievi sopra i 200 euro i genitori possono prelevare, se con firma congiunta, arrivando ad un massimo, anche in unica soluzione, di 5.000 euro mensili, senza autorizzazione del Giudice Tutelare. Per somme superiori deve essere richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

3. estinzione del libretto:

- se il saldo viene versato sul conto "Amici", l'ordine di estinzione del libretto può essere sottoscritto anche da un solo genitore e non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il saldo non viene versato nel Conto "Amici" ed è compreso tra i 1.000 e i 3000 euro, si richiede la firma congiunta dei genitori;
- se il saldo non viene versato nel Conto "Amici" e supera i 3.000 euro, l'estinzione deve essere autorizzata dal Giudice Tutelare, ma la firma può essere anche di un solo genitore.

Nell'ambito dell'esercizio della potestà riconosciutagli dalla legge, il Depositante autorizza altresì il minore ad effettuare autonomamente a sua volta i versamenti e i prelievi nei limiti sopra indicati qualora rimanga intestatario del libretto dai 13 anni fino al raggiungimento della maggior età, raddoppiandoli qualora il minore svolga legittimamente attività lavorativa e sul presente libretto sia versato lo stipendio.

Il Depositante può revocare all'intestatario l'autorizzazione ad operare autonomamente sul libretto di cui al comma precedente. La revoca deve essere comunicata per iscritto alla Banca, la quale –dopo la ricezione della medesima– consentirà l'operatività solo al Depositante e non all'intestatario.

In ogni caso il Depositante solleva da ogni responsabilità la Banca per l'operatività del minore, anche se contenuta nei limiti citati.

Il saldo massimo del libretto può essere superato solo con l'accredito degli interessi.

Obblighi al raggiungimento della maggiore età -Al raggiungimento della maggiore età, il minore ha l'obbligo di riconsegnare alla Banca il presente libretto affinché la Filiale proceda all'estinzione.

Poiché le attuali condizioni economiche applicate al libretto sono tali in quanto intestato ad un minore, al raggiungimento della maggiore età dell'intestatario, anche nel ritardo o in mancanza della riconsegna di cui al comma precedente, la Banca si riserva di applicare al libretto le condizioni standard riportate sul Foglio Informativo a disposizione della clientela presso le Filiali e sul sito Internet della Banca.

Alla prima movimentazione del libretto, dopo il raggiungimento della maggiore età, la Banca procede autonomamente all'estinzione del libretto e liquida il saldo qualora l'intestatario non intenda sottoscrivere un altro contratto per un conto o rapporto diverso.

Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Depositante, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Depositante stesso.

Al Depositante spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Depositante, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Legge applicabile al contratto: italiana. **Foro competente:** quello del Depositante in quanto "consumatore" ex art. 33 del Dlgs 206/2005. Il depositante accetta la giurisdizione italiana.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

CERTIFICATI DI DEPOSITO in Euro

Il certificato di deposito è un titolo di credito al portatore per la raccolta di risparmio a medio e breve termine, con durata massima di 11 mesi. Le successive indicazioni relative a Certificati di Deposito di durata superiore a 11 mesi sono da riferirsi ai Certificati di Deposito emessi prima dell'11/08/2006.

La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato sui certificati ed attesta l'importo rimborsabile alla scadenza:

Gli interessi possono essere pagati periodicamente o liquidati alla scadenza in concomitanza del rimborso del capitale. Non è ammessa l'estinzione anticipata.

Non sono previsti versamenti successivi a quello iniziale né prelievi prima della scadenza del vincolo.

I Certificati di deposito dall'11/08/2006 possono essere emessi solo a tasso fisso.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse) ove contrattualmente previsto;

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del Certificato al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del certificato; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del titolo.
- rischio controparte: lo statuto del Fondo Interbancario di tutela dei depositi esclude dalla copertura i depositi al portatore.



(Condizioni economiche dell'operazione o del servizio)

CERTIFICATI DI DEPOSITO - TASSO FISSO (nuova emissione con decorrenza 05/10/2009)

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE CERTIFICATO	TASSO %	TAGLIO MINIMO EURO	SCARTO TASSI VARIABILI
03A	Con vincolo a 3 mesi	0,500%	5.000	
04A	Con vincolo a 4 mesi	0,600%	5.000	
06A	Con vincolo a 6 mesi taglio max €516.456,90	0,750%	5.000	
07A	Con vincolo a 7 mesi (solo per le nuove Filiali)	0,800%	2.500	
11A	Con vincolo a 11 mesi	0,950%	2.500	
13C	Con vincolo a 13 mesi, cap. interessi 12 mesi	1,500%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
18A	Con vincolo a 18 mesi, prel. Interessi 6 mesi	1,750%	50	Emissione sospesa dal 11/08/06
24A	Con vincolo a 24 mesi, prel. Interessi 6 mesi	1,850%	50	Emissione sospesa dal 11/08/06
36A	Con vincolo a 36 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,000%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
48A	Con vincolo a 48 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,050%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
60A	Con vincolo a 60 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,100%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
CD3	CD marketing test 5.000 con vincolo a 3 mesi (*)	0,500%	5.000	Emissione sospesa dal 11/03/09
CD6	CD marketing test 2.500 con vincolo a 6 mesi (*)	0,500%	2.500	Emissione sospesa dal 11/03/09

(*) Il certificato di deposito è sottoscrivibile fino al 15 Febbraio 2009, non prevede le spese di stampa libretto (emissione) sotto indicate e allo stesso è abbinata, presso le sole Filiali che espongono le relative locandine pubblicitarie, un'operazione a premi il cui regolamento può essere richiesto in ogni Filiale.

CERTIFICATI DI DEPOSITO - TASSO VARIABILE Emissione sospesa dal 11/08/06

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE CERTIFICATO	TASSO DI INGRESSO	TAGLIO MINIMO EURO	SCARTO TASSI VARIABILI *
24L	Con vincolo a 24 mesi, prel. Interessi 6 mesi	1,850%	2.500	-1,05
30L	Con vincolo a 30 mesi, prel. Interessi 6 mesi	1,850%	2.500	-1,05
36L	Con vincolo a 36 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,000%	2.500	-1,00
48L	Con vincolo a 48 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,050%	2.500	-1,00
60L	Con vincolo a 60 mesi, prel. Interessi 6 mesi	2,100%	2.500	-1,00

* Si rinvia alle annotazioni in Legenda al punto Tasso Variabile.

CERTIFICATI DI DEPOSITO - ZERO COUPON

Z24	Con vincolo a 24 mesi	1,900%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
Z36	Con vincolo a 36 mesi	2,050%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
Z48	Con vincolo a 48 mesi	2,100%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06
Z60	Con vincolo a 60 mesi	2,150%	2.500	Emissione sospesa dal 11/08/06

Ritenuta fiscale sugli interessi di tutti i tipi di certificato:
Spese stampa libretto (emissione):

27,000%
€ 10,00



SINTESI DI ALCUNE SIGNIFICATIVE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Caratteristiche del certificato e dematerializzazione

La scelta relativa alla tipologia di certificato (tasso fisso o variabile, periodicità di capitalizzazione interessi etc) effettuata all'atto dell'emissione dal depositante non è modificabile.

Nel caso di emissione di certificati con contestuale immissione degli stessi in un deposito titoli, la Banca ha facoltà di non procedere alla stampa dei certificati, fermo restando che su eventuale richiesta successiva di consegna, la Banca medesima provvederà alla stampa dei certificati stessi, senza aggravio di spese.

Versamento dell'importo

Il rilascio del Certificato avviene a fronte di versamento in contanti e non possono essere effettuati versamenti successivi al deposito iniziale.

Tasso fisso e tasso variabile, interessi

Per i Certificati a tasso fisso il tasso, indicato sul Certificato, rimarrà invariato per tutta la durata del vincolo. Per i Certificati a tasso fisso con capitalizzazione degli interessi, la capitalizzazione viene effettuata decorso un periodo di dodici mesi dalla data di emissione e così di anno in anno fino alla scadenza del vincolo.

Per i Certificati con prelevamento periodico degli interessi, gli interessi, assoggettati alle norme fiscali in vigore, saranno prelevabili a partire dalla data indicata sul Certificato stesso. Il capitale e gli interessi sono infruttiferi a partire dalle relative scadenze.

Estinzione anticipata

La Banca non potrà estinguere anticipatamente il Certificato, né parzialmente rimborsarlo prima della scadenza.

Accettazione delle clausole regolamentari

Il possesso del Certificato comporta l'automatica accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel regolamento e nel Certificato stesso.

Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria di Vicenza

CERTIFICATI DI DEPOSITO ZERO COUPON

Dematerializzazione

Nel caso di emissione di certificati con contestuale immissione degli stessi in un deposito titoli, la Banca ha facoltà di non procedere alla stampa dei certificati, fermo restando che su eventuale richiesta successiva di consegna, la Banca medesima provvederà alla stampa dei certificati stessi, senza aggravio di spese.

Versamento dell'importo

Il rilascio del Certificato avviene a fronte di versamento in contanti e non possono essere effettuati versamenti successivi al deposito iniziale.

Estinzione anticipata

La Banca non potrà estinguere anticipatamente il Certificato, né parzialmente rimborsarlo prima della scadenza.

Valore facciale e corrispettivo all'estinzione

L'importo del valore facciale indicato sul certificato di deposito è calcolato al netto della ritenuta fiscale in vigore alla data di emissione, applicata agli interessi lordi. All'estinzione del certificato gli interessi saranno corrisposti, dedotte le imposte, tasse e ritenute di legge, al netto delle spese e commissioni indicate sul certificato di deposito stesso, nonché di quelle indicate nell'avviso esposto nei locali della Banca; sia il capitale, sia gli interessi sono infruttiferi a partire dalla data di scadenza indicata sul certificato di deposito.

Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria di Vicenza



Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

CERTIFICATI DI DEPOSITO IN DIVISA

Il "Contratto quadro per emissioni di Certificati di deposito in divisa" ("Contratto Quadro") regola ogni futura emissione richiesta dal cliente di Certificati di deposito in divisa fatta eccezione per le condizioni specificate in ogni attestazione

Il certificato di deposito in divisa è uno strumento finanziario nominativo denominato in divisa diversa dall'euro per la raccolta di risparmio a breve termine, con durata di 3 o 6 mesi dall'emissione.

La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato sull'Attestazione consegnata al Cliente e, nel caso di consegna, anche sul Certificato e viene rimborsata alla data di scadenza. Gli interessi sono liquidati alla scadenza in concomitanza del rimborso del capitale. Non è ammessa l'estinzione anticipata.

Non sono previsti versamenti successivi a quello iniziale né prelievi prima della scadenza del vincolo.

Principali rischi (generici e specifici)

Di seguito si riportano le diverse tipologie di rischio che il Cliente si assume sottoscrivendo il prodotto certificato di deposito in divisa:

- **Rischio di cambio:** cioè il rischio di perdite di valore derivanti da variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Tale rischio può essere mitigato dal Cliente con la sottoscrizione di un contratto di *Domestic Currency Swap* (cfr. scheda prodotto *Domestic Currency Swap*). Qualora il Cliente alla Data di scadenza non intenda assumere un rischio di cambio legato all'importo rimborsato in divisa potrà chiedere la negoziazione della divisa due giorni lavorativi antecedenti la scadenza del Certificato stesso. La Banca eseguirà l'eventuale negoziazione della Divisa, in base alle regole stabilite dal calendario "Forex", con data valuta pari alla Data di scadenza applicando i cambi correnti il giorno della negoziazione
- **Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i certificati di deposito, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- **Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelievi totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
- **Rischio emittente:** legato alla capacità della Banca di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi (rischio comunque attenuato dal fatto che l'investimento in certificati di deposito nominativi in divisa rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Certificati a Tasso Fisso

(Condizioni economiche dell'operazione o del servizio)

DESCRIZIONE CERTIFICATO	TASSO DI INTERESSE	TAGLIO MINIMO	DIVISE TRATTATE
Certificato di deposito in divisa a 3 mesi	Fisso per tutta la durata del vincolo e pari alla rilevazione dell'indice LIBOR 3M relativo alla divisa di denominazione al giorno precedente la data di emissione	Controvalore in divisa di euro 50.000	JPY
Certificato di deposito in divisa a 6 mesi	Fisso per tutta la durata del vincolo e pari alla rilevazione dell'indice LIBOR 6M relativo alla divisa di denominazione al giorno precedente la data di emissione	Controvalore in divisa di euro 50.000	JPY

Ritenuta fiscale sugli interessi di tutti i tipi di certificato:
Spese di accensione ed estinzione

27,000%
ESENTE DA SPESE

SINTESI DI ALCUNE SIGNIFICATIVE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO

CERTIFICATI DI DEPOSITO IN DIVISA

REGOLAMENTO

Il "Contratto quadro per emissioni di Certificati di deposito in divisa" ("CONTRATTO") regola ogni futura emissione richiesta dal cliente di Certificati di deposito in divisa fatta eccezione per le condizioni specificate in ogni attestazione.

La Banca emetterà il CERTIFICATO nello svolgimento del servizio di collocamento così come disciplinato dal CONTRATTO UNICO TITOLI.

I Certificati di deposito saranno emessi in forma nominativa alle condizioni indicate nella Scheda Prodotto.

Gli interessi, senza capitalizzazione, decorreranno dal giorno successivo alla DATA DI EMISSIONE fino alla DATA DI SCADENZA e da tale data il certificato di deposito in DIVISA diventerà infruttifero.

Il Certificato di Deposito è rappresentativo di un deposito vincolato a termine presso la Banca. Il Certificato di Deposito verrà emesso in forma nominativa al tasso che verrà indicato nella NOTA D'ORDINE e che rimarrà invariato per tutta la durata del vincolo. Nel caso di emissione di certificati con contestuale immissione degli stessi nel deposito titoli di cui al CONTRATTO UNICO TITOLI indicato nel CONTRATTO, la Banca ha facoltà di non procedere alla stampa dei certificati, fermo restando che su eventuale richiesta successiva di consegna, la Banca medesima provvederà alla stampa dei certificati stessi, senza aggravio di spese. Non è necessario procedere alla stampa del certificato per la sua costituzione in pegno, essendo sufficienti l'immissione dello stesso in un deposito titoli a garanzia, indisponibile per il Cliente, e la descrizione contabile del certificato sul contratto di pegno.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale vengono fatti all'intestatario del Certificato nominativo stesso o al suo rappresentante debitamente legittimato o ai suoi eredi congiuntamente.

È ammessa l'intestazione del Certificato nominativo al titolare del CONTRATTO e, nel caso di CONTRATTO cointestato, al singolo titolare o a tutti, congiuntamente, i titolari del CONTRATTO più persone. In questo ultimo caso ed in assenza di diversa disposizione scritta o comunque prevista nel CONTRATTO UNICO TITOLI, la Banca, con propria liberazione nei confronti degli altri cointestatari del Certificato, effettua il pagamento degli interessi esigibili e il rimborso del capitale a richiesta anche di un solo dei cointestatari o a richiesta del rappresentante, debitamente legittimato, o a richiesta congiunta di tutti gli eredi del cointestatario defunto, eventualmente rappresentati da un procuratore comunque all'uopo facoltizzato, purché in possesso del Certificato nel caso in cui questo sia stato consegnato. Modificazioni di quanto sopra, se legittimate, potranno avvenire esclusivamente a richiesta di tutti i cointestatari o loro eredi e con consenso della Banca.

Non possono essere effettuati versamenti successivi al deposito iniziale.

Il periodo di durata del vincolo è annotato sull'ATTESTAZIONE e, nel caso di consegna, anche sul Certificato. La Banca non potrà estinguere anticipatamente il Certificato, né parzialmente rimborsarlo prima della DATA DI SCADENZA.

Tutte le sottoscrizioni di Certificati di deposito in divisa possono essere effettuate presso qualunque sportello della Banca.

Il Certificato è pagabile alla DATA DI SCADENZA del vincolo senza necessità di alcun preavviso e con ritiro del Certificato stesso nel caso in cui lo stesso sia stato consegnato. Il capitale e gli interessi maturati, al netto delle ritenute fiscali e delle spese applicate, sono rimborsati nella DIVISA indicata sul Certificato con valuta pari alla DATA DI SCADENZA.

Il cliente potrà chiedere la negoziazione della DIVISA di denominazione del Certificato due giorni lavorativi antecedenti la scadenza del Certificato stesso. La Banca eseguirà l'eventuale negoziazione della Divisa, in base alle regole stabilite dal calendario "Forex", con data valuta pari alla DATA SCADENZA applicando i cambi correnti il giorno della negoziazione.

Il diritto agli interessi ed al rimborso del capitale si prescrive a favore della Banca decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data della loro esigibilità.



**Banca
Popolare di Vicenza**

GLOSSARIO

OPERAZIONE, si intende ogni singola emissione di Certificato di Deposito in DIVISA, disposta dal Cliente ai sensi del CONTRATTO

NOTA D'ORDINE, si intende, con riferimento a ciascuna OPERAZIONE, l'ordine conferito dal CLIENTE alla BANCA, con le modalità previste dal CONTRATTO, contenente i termini specifici e le condizioni relative alla OPERAZIONE medesima

ATTESTAZIONE, si intende la comunicazione di cui all'art. 53 del Regolamento Intermediari Consob redatta dalla BANCA e consegnata al CLIENTE, contenente i termini specifici di ogni singola OPERAZIONE;

GIORNO LAVORATIVO, si intende qualunque giorno lavorativo bancario, nel quale la DIVISA oggetto dell'OPERAZIONE vengono negoziate in Italia, secondo quanto indicato giornalmente nelle pubblicazioni ufficiali del Forex italiano. Qualora, in relazione a ciascuna OPERAZIONE, una scadenza non cada in un GIORNO LAVORATIVO, tale scadenza si intende posticipata al GIORNO LAVORATIVO immediatamente successivo;

DATA DI STIPULAZIONE, si intende, con riferimento a ciascuna OPERAZIONE, il giorno, così come indicato nella NOTA D'ORDINE, in cui l'OPERAZIONE è concordata e determinata tra le PARTI;

DATA EMISSIONE si intende il secondo giorno Forex successivo alla DATA STIPULAZIONE;

IMPORTO RIMBORSATO, si intende il capitale e gli interessi maturati rimborsati alla DATA DI SCADENZA;

DATA DI SCADENZA, si intende, con riferimento a ciascuna OPERAZIONE, il GIORNO LAVORATIVO, stabilito dalle PARTI ed indicato nella NOTA D'ORDINE ;

DATA NEGOZIAZIONE, si intende, con riferimento a ciascuna OPERAZIONE, il Giorno Lavorativo, corrispondente al secondo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza

Composizione stragiudiziale delle controversie: per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, al Ombudsman-Giuri Bancario o Conciliatore Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.